

Lunedì 8 maggio 2023, ore 11.30

VERSO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: PROFILI GIURIDICI E ORGANIZZATIVI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA

IL REGIME DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

RELATORE: AVV. VITO RIZZO

**ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali**

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu





2. Appalto – Soggetti / Stazioni appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. 

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. 

Articolo 64. Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi.



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

1. **Tutte le stazioni appaltanti**, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
2. **Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.**
3. **L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti.** In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori. [...]



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;**
- d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

[...]



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una **centrale di committenza qualificata**;
- b) **ricorrono per attività di committenza ausiliaria** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad **affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro** mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, **con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento**. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, **la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali**;
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
- f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
- g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante. [...]



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione.

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

[...]



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.**

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. **La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro 15 giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata,** individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'art.63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'art.63, comma 11, secondo periodo. [...]



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. **Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.**

12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali:

- a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
- b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
- c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. [...]



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

13. Le centrali di committenza e le stazione appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. **Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.**

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

[...]



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.**

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).



Linee Guida ANAC Qualificazione n.441/2022

DUE AMBITI DI QUALIFICAZIONE

- LAVORI
- SERVIZI E FORNITURE

DUE SETTORI DI QUALIFICAZIONE

- PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO
- ESECUZIONE

TRE FASCE DI QUALIFICAZIONE LAVORI

- LIVELLO BASE (L3) Da 150.000 a 1.000.000
- LIVELLO MEDIO (L2) Da 1.000.000 fino a Soglia UE
- LIVELLO ALTO (L1) Senza limiti di importo

TRE FASCE DI QUALIFICAZIONE BENI E SERVIZI

- LIVELLO BASE (SF3) Da 139.000 fino a 750.000
- LIVELLO MEDIO (SF2) Da 750.000 a 5 milioni
- LIVELLO ALTO (SF1) Senza limiti di importo



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, **un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori**. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:

- a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;**
- b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;**
- c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.**

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.

[...]



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. **In sede di prima applicazione** le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni **sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'art.63, comma 1**, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

[...]



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificati anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificati almeno nella seconda fascia. Essi programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione.

7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:

- a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
- b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
- c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato. [...]



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.

10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, **la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative**, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.

[...]



2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. **L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.** Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente

tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

- a) **per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;**
- b) **per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;**
- c) **la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.**

12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.

13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.



Regime transitorio Qualificazione

01/07/2023 – 30/06/2024

ALLEGATO II.4

Articolo 9. Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni e di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1.

La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

[...]



Regime transitorio Qualificazione

01/07/2023 – 30/06/2024

ALLEGATO II.4

Articolo 9. Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.

[...]

2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire **dal 1° luglio 2023**. **La presentazione della domanda di iscrizione consente l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.**

3. **A decorrere dal 1° gennaio 2024**, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.



Regime transitorio Qualificazione

01/07/2023 – 30/06/2024

ALLEGATO II.4

Articolo 10. Domanda di iscrizione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l'apposita sezione dell'AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall'ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.

2. L'ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando quanto previsto dal comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione. [...]



Regime transitorio Qualificazione

01/07/2023 – 30/06/2024

ALLEGATO II.4

Articolo 10. Domanda di iscrizione.

[...]

3. L'ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.

4. L'iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate **ha durata di due anni.** Alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell'articolo 11.



Regime transitorio Qualificazione

01/07/2023 – 30/06/2024

ALLEGATO II.4

Art.9) il gruppo che viene iscritto "con riserva" presenta la domanda dal 1° luglio 2023 e viene iscritto "con riserva" fino al 30/06/2024. La presentazione della domanda abilita all'esercizio delle attività

Dal 1 gennaio 2024 devono presentare domanda per l'iscrizione ordinaria (a regime).

Art.10) tutti gli altri devono presentare direttamente domanda di iscrizione ordinaria (a regime) a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione e si fa sulla base dei dati immessi in piattaforma. L'ANAC può effettuare una verifica "a campione" per verificare il possesso dei requisiti. Non è specificato entro quanto tempo debba concludersi l'istruttoria.



CRONOPROGRAMMA QUALIFICAZIONE

Entro il 30 giugno 2023 ANAC deve stabilire i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione (attivazione del portale per la compilazione dei requisiti da autocertificare e guida operativa alla compilazione)

Dal 1° luglio 2023: qualificazione di diritto «con riserva» fino al 30/06/2023 per Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a., le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

Dal 1° luglio 2023: qualificazione ordinaria per i soggetti non iscritti di diritto «con riserva» **valida per due anni:** Comuni non capoluogo, società pubbliche non statali, altri soggetti pubblici

QUESITI

QUAL E' LA DIFFERENZA TRA SUA E CONSIP?

Entrambe sono costituite come «centrali di committenza», purtuttavia le rispettive caratteristiche sono differenti. La CONSIP è la centrale di committenza del MEF nata in particolare per centralizzare gli acquisti della Pubblica Amministrazione centrale e, successivamente, anche per gli Enti locali. È pertanto indirizzata prevalentemente alla fornitura di beni e servizi. Le Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) sono nate, invece, per la gestione degli appalti di lavori di maggiore importo di cui erano titolari gli Enti locali al fine di preservare l'appalto da rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata. Quest'ultimo è un modello superato dal recepimento della Direttiva 2014/24/UE e dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016 che le ha sostanzialmente equiparata per finalità e funzioni agli altri modelli organizzativi di centrali di committenza.

QUESITI

COME SI PROCEDE ALL'ISCRIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI?

Il regime di qualificazione, secondo i requisiti indicati all'Allegato II.4, segue le modalità indicate agli artt.62 e 63 del NCCP innanzi descritti.

QUESITI

ALLA LUCE DEL NUOVO CONTRATTO È OBBLIGATORIO APPROVARE EX NOVO IL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE?

Sì, l'adozione di un nuovo Regolamento è necessaria anche alla luce delle novità introdotte dal NCCP che saranno oggetto di un autonomo webinar.

QUESITI

IL PROGETTO ESECUTIVO DELL'OPERA VIENE APPROVATO PRIMA DEL 01.07.2023, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE, LA GARA VIENE BANDITA DOPO TALE DATA; PER LA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO CI SI DEVE RIFERIRE AL 50/2016 OPPURE AL 36/2023?

Il regime applicabile è quello vigente al momento dell'indizione della procedura di gara, quindi nel caso specifico il D.Lgs. n.36/2023.

QUESITI

SARANNO CHIARITI GLI ASPETTI SULLE FUNZIONI DIVERSIFICATE DEL RUP NONCHÈ I TERMINI DI ENTRATA IN VIGORE ED ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE?

Il nuovo regime del RUP (Responsabile unico del Progetto) e la previsione della diversa figura del RP (Responsabile di procedimento) sono state oggetto di una sostanziale riforma che sarà efficace dal 1° luglio 2023. Sussistono alcuni refusi che si auspica siano corretti dal Governo entro tale data mediante una decretazione d'urgenza, unitamente ad altre gravi anomalie presenti nel testo del Codice. Si procederà pertanto ad organizzare un autonomo webinar su detti contenuti.

QUESITI

PER GLI APPALTI DI LAVORI SOTTO IL MILIONE DI EURO È POSSIBILE USARE COMUNQUE LA PROCEDURA APERTA? ANCHE PERCHÈ CON LO STRUMENTO DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE I TEMPI SI RIDUCONO TANTISSIMO E SI ASSICURA AMPIA PARTECIPAZIONE.

L'art.4 del NCCP evidenzia che tutte le disposizioni del Codice vadano interpretate alla luce dei principi degli artt.1, 2 e 3. In particolare l'art.1 che disciplina il principio del risultato indica quali caratteristiche dello stesso non soltanto il conseguimento del miglior rapporto qualità/prezzo ma anche la tempestività dell'affidamento. Pertanto laddove la norma consenta di procedere attraverso procedure semplificate e più celeri il ricorso alle procedure ordinarie, seppur possibile, necessita di un onere motivazionale maggiore volto a spiegare le ragioni concrete di ricorso alla procedura aperta con conseguente ritardo nell'individuazione dell'aggiudicatario.

QUESITI

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ RELATIVE ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA RISPETTO AL D.LGS 50/2016 S.M.I.?

La novità più importante è data dal fatto che il regime di qualificazione è esteso a tutte le stazioni appaltanti che pertanto, se qualificate, vengono equiparate alle centrali di committenza qualificate per tutte le attività di committenza ausiliaria. Resta una prerogativa delle centrali di committenza l'espletamento di gare aggregate e la fornitura di servizi centralizzati.

QUESITI

LA QUALIFICAZIONE SARÀ OTTENUTA TRAMITE IL CURRICULUM GARE DESUNTO DAI CIG ACQUISITI DAI RUP IN SERVIZIO NELL'ENTE AL MOMENTO DELLA QUALIFICAZIONE O IL BAGAGLIO GARE DI UN RUP DA POCO ASSUNTO RESTA ALLA SA DI PROVENIENZA?

Le gare imputabili alla qualificazione della Stazione Appaltante sono quelle indette dalla Stazione Appaltante, mentre ai fini della qualificazione il curriculum del RUP assume valore per la Stazione Appaltante nell'ambito della qualificazione del personale.

QUESITI

LE ATTIVITÀ DI CENTRALE DI COMMITTENZA SONO REMUNERATE CON SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO DEL LAVORO? L'AFFIDAMENTO DI TALE SERVIZIO DEVE ESSERE INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE?

Sì, i costi di committenza vanno imputati sul quadro economico. Tali costi, non programmabili, non dovrebbero essere assorbiti nella programmazione biennale dei servizi.

QUESITI

IL RUP DEVE FARE SEMPRE L'ATTESTAZIONE DI EFFICACIA?

L'art.17, comma 5 del NCCP prevede che «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, **dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace**».

QUESITI

CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE APPALTI, I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA POTRANNO GESTIRE IN AUTONOMIA LE PROCEDURE NEGOZiate?

L'art.62 prevede espressamente che:

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
2. **Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1**, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

QUESITI

E' POSSIBILE, AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE PRESSO L' ANAC, CONTEGGIARE, NEL PERSONALE A DISPOSIZIONE DI UNA C.U.C., DIPENDENTI DI COMUNI COMMITTENTI COINVOLTI, AD ES., NELLA PROGETTAZIONE DI ACQUISIZIONI DEMANDATE DAI COMUNI STESSI ALLA C.U.C.?

L'art.63, comma 11 espressamente prevede che:

«In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

- a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile **nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;**
- b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, **la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;**
- c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.

QUESITI

SI PREGA DI FORNIRE INDICAZIONI OPERATIVE E CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA COMPILAZIONE DELLE APPOSITE SEZIONI AUSA RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE E ALLA COMPOSIZIONE DI UNA CUC SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA, TRA COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA, ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.267/2000. SI PREGA DI CHIARIRE ANCHE I RISVOLTI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO AUSA DEI SINGOLI COMUNI COMPONENTI LA CENTRALE DI COMMITTENZA?

Si è in attesa che l'ANAC, ai sensi dell'art.63, comma 13, ottemperi entro il 1° luglio 2023, (data di efficacia del regime di qualificazione) delle modalità operative per la compilazione dei dati funzionali all'iscrizione all'Elenco.

Grazie e arrivederci

Avv. Vito Rizzo

